

81/3-15

## **CITTA' DI TORINO**

Provvedimento del Consiglio Circostrizionale n. 3  
"San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada"

Estratto del verbale della seduta del

**16 LUGLIO 2015**

Il Consiglio di Circostrizione n. 3 "San Paolo, Cenisia Cit Turin, Pozzo Strada" convocato nelle prescritte forme in **1^ convocazione** per la seduta d'urgenza del **16 Luglio 2015**, alle ore **18,30** nell'aula consiliare in **C.so Peschiera 193** presenti, oltre al Presidente **Francesco DANIELE**, che presiede la seduta,

i Consiglieri: **BELLO, BOLOGNESI, BOSTICCO, CANELLI, CARDILE, DELIZZOS, FURNARI, GENINATTI TOGLI, GRASSANO, IANNETTI, MAGAZZU', NOCCETTI, OLMEO, PAOLI, PILLONI, RUSSO, STALTERI, STEFANELLI, TORCHIO e TROISE**

In totale, con il Presidente, n. 21 Consiglieri.

Assenti i Consiglieri: **CASCIOLA, DONNA, MILETTO e VALLE**

Con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Porzia IENOTTICO

ha adottato in

**SEDUTA PUBBLICA**

il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

**C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE**

## CITTÀ DI TORINO

## CIRC. 3 - SAN PAOLO - CENISIA - POZZO STRADA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 3 - PARERE IN MERITO AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE SULLE INIZIATIVE PUBBLICITARIE. MODIFICHE PARZIALI. APPROVAZIONE.

Il Presidente DANIELE, di concerto con il Coordinatore della I<sup>^</sup> Commissione CANELLI, riferisce:

Il Servizio Centrale Consiglio Comunale con nota del 14/07/2015 prot. n 1027, pervenuta alla Circoscrizione in data 14/07/2015 prot. n. 8814, ha richiesto di esprimere il parere di competenza, ai sensi degli artt. 43-44 del Regolamento del Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione n. mecc. 2015 02919/103 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali. Approvazione."

Le modifiche proposte al "Regolamento per l'applicazione del Canone sulle Iniziative pubblicitarie", hanno il fine di precisare e aggiornare alcuni aspetti dell'organizzazione del servizio in un'ottica di miglioramento dello stesso e di fornire utili chiarimenti normativi.

Per una migliore comprensione viene allegato il testo dell'attuale Regolamento (colonna a sinistra) con a fronte (colonna a destra) il testo di cui si propone l'approvazione con evidenziate in neretto le proposte da inserire, mentre nel testo attuale le abrogazioni e le codifiche compaiono con diversa impostazione grafica (corsivo).

In particolare si propone di sostituire l' Articolo 6 – Voltura dell'autorizzazione dell'attuale regolamento con il seguente:

**“Articolo 6 – Subingresso nell'autorizzazione**

1. Il subingresso nell'autorizzazione consente il legittimo mantenimento in opera degli stessi mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare.
2. Apposita domanda redatta in bollo deve essere presentata entro 90 gg. dalla data di inizio della nuova attività o di cessione dell'attività / dell'impianto, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell'autorizzazione.
3. Il subingresso nell'autorizzazione viene concesso purché siano assolti i pagamenti del canone degli anni precedenti da parte del cessante o vengano corrisposti dal subentrante.

4. E' possibile richiedere il subingresso nell'autorizzazione nel caso in cui l'esercizio sia concesso in gerenza o locazione commerciale. E' comunque ammesso che l'autorizzazione permanga intestata al proprietario dell'attività.

5. La domanda di cui al comma 2 deve essere corredata dalla documentazione prevista da apposito provvedimento dirigenziale.

6. L'omessa presentazione della domanda di subingresso entro il termine previsto al precedente comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. Tutti gli impianti non rimossi saranno considerati abusivi.

7. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica dichiarazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.”

L'attuale disposizione regolamentare prevede che, per ottenere la voltura dei mezzi pubblicitari già autorizzati al precedente titolare dell'autorizzazione, tra le parti vi sia stata cessione dell'attività, ovvero trasformazione o fusione in caso di società. Tale previsione, nonché la conseguente attività di accertamento, ha comportato nel corso della sua vigenza una serie di difficoltà applicative a cui la modifica in questione intende porre rimedio:

- le suddette circostanze (cessione/trasformazione/fusione) sono accertate dagli uffici mediante l'analisi della documentazione prodotta dagli utenti o la successiva verifica delle autocertificazioni: spesso gli atti riguardanti società di capitali o contratti atipici risultano di difficile interpretazione, comportando un aggravio dell'iter di lavorazione e delle pratiche;

- a seguito della c.d. *liberalizzazione delle licenze commerciali*, sempre più di rado si ricorre alla cessione vera e propria, preferendo segnare una discontinuità tra le attività anche della medesima tipologia, realizzate negli stessi locali;

- per alcune categorie, in specie quelle in cui l'elemento soggettivo è considerato qualificante (ad es. agente immobiliare, mediatore creditizio, ecc.), non è contemplata la cessione dell'attività, anche qualora vengano acquisiti i beni aziendali.

La modifica proposta intende estendere la possibilità di subentrare nella titolarità dell'autorizzazione (riferita ai soli mezzi pubblicitari) a tutti gli interessati, purché ne facciano richiesta entro 90 gg. Si chiarisce così il principale obiettivo della norma, consistente non tanto nella verifica dei rapporti commerciali tra le parti, quanto nella disciplina del passaggio di titolarità nell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari.

Al fine di approntare i necessari interventi sulla modulistica e sugli applicativi informatici in uso presso gli uffici, conseguenti a suddetta modifica, nonché di coordinare la stessa con il nuovo assetto previsto per i diritti di segreteria, si propone di posticiparne la decorrenza al 01/10/2015.

All'**art. 9 (Procedura autorizzatoria semplificata)**, si sostituisce il comma 4 con il seguente:

“L'istanza prevista al punto b) può essere presentata unicamente in formato cartaceo presso l'Ufficio preposto con contestuale ritiro dell'autorizzazione temporanea. La dichiarazione

prevista al punto a) potrà essere trasmessa anche per via telematica, tramite posta elettronica o altra procedura attivata dal Servizio, almeno sette giorni prima della data di installazione comunicata”. Tale modifica, oltre a rispondere alle numerose segnalazioni giunte agli uffici di rendere maggiormente accessibili i servizi a chi intende utilizzare i canali telematici (riducendo al contempo l’affluenza del pubblico agli sportelli), appare in linea con i principi espressi dall’Agenda Digitale Italiana, che indirizza le pubbliche amministrazioni verso l’attuazione della digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative.

All’**art. 9 (Procedura autorizzatoria semplificata)**, si aggiunge il seguente comma: “5. In aggiunta a nuove installazioni, è possibile utilizzare la procedura autorizzatoria semplificata anche per richiedere il mantenimento in opera di tende senza dicitura e faretti purché già autorizzati”.

La modifica intende facilitare la gestione unitaria delle autorizzazioni riguardanti mezzi pubblicitari di nuovo collocamento e impianti esenti dal canone (tende senza dicitura) o funzionali alla determinazione della tariffa applicabile (faretti). Attualmente si richiede la presentazione di domande distinte (o la rimozione degli impianti e successivo ripristino), comportando esclusivamente un aggravio della procedura di autorizzazione.

All’**art. 18 (Modalità per l’applicazione delle tariffe)**, comma 1, lett. B, punto g) si aggiunge “per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente”.

Con la presente modifica si intende recepire il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità che ritiene inapplicabile il criterio generale di calcolo dell’area assoggetta al canone (tariffa per superficie complessiva) in presenza di mezzi pubblicitari contenenti messaggi autonomi (Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, 12/01/2012, n. 252).

Considerando quale base imponibile la superficie complessiva del mezzo in presenza di una pluralità di messaggi si potrebbe infatti creare disomogeneità tra quanto dovuto dal titolare dell’autorizzazione (soggetto passivo dell’obbligazione tributaria) e da colui che produce o vende la merce oggetto del messaggio (obbligato in solido per espressa previsione dall’art. 16 del Reg. n. 335).

All’**art. 21 (Esoneri / Esenzioni)**, dopo il comma 1 si aggiunge il seguente comma 1 bis: “E’ consentito alle scuole pubbliche e paritarie l’allestimento, senza necessità di preventiva autorizzazione, di una tabella o bacheca di dimensioni massime centimetri 70x100 e sporgenza non superiore a centimetri 4, da utilizzare per comunicazioni attinenti le attività scolastiche e complementari prive di valenza commerciale. La tabella / bacheca potrà essere unicamente collocata sulla recinzione dell’edificio scolastico o sulla facciata purché non sovrapposta ad elementi architettonici sporgenti.”

Tale previsione si rende opportuna al fine di evitare che la divulgazione di comunicazioni attinenti le attività scolastiche e complementari siano effettuate con modalità improprie e, pertanto, sanzionabili ai sensi dei Regolamenti della Città.

All'art. 23 (Agevolazioni), si elimina il comma 3 "In caso di attività che rivestono carattere di pubblico interesse o utilità, la Giunta Comunale può deliberare agevolazioni al pagamento del canone purché sia salvaguardato l'equilibrio di bilancio".

A seguito del pronunciamento della Corte Costituzionale (sent. n. 141 del 04/05/2009) che, riconoscendo natura tributaria al canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, ne ha sancito l'assoggettamento al principio di indisponibilità del credito tributario, tutti gli atti amministrativi, compresi i regolamenti, devono essere conformati. La norma in questione, assegnando alla giunta Comunale la facoltà di deliberare agevolazioni *in caso di attività che rivestono carattere di pubblico interesse o utilità*, parrebbe attribuire all'organo di governo una discrezionalità amministrativa in ordine ad *an* e *quantum debeatur* che risulta in contrasto col suddetto principio.

All'Allegato A (DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA ORDINARIA E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI):

- lettera B (Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria per specifiche tipologie di impianti o mezzi pubblicitari), nell'elenco dei "Casi particolari" alla lettera c) si propone di eliminare la parola "luminosi".

La modifica proposta intende consentire l'applicazione del coefficiente in questione a tutti i pannelli pubblicitari a messaggio variabile (o intermittente), indipendentemente dalla luminosità dell'impianto (la cui presenza comporta, invece, l'applicazione dello specifico coefficiente).

Alla NOTA (7), punto 6, dopo il termine "autorizzazione" si aggiunge "o omesso subingresso nell'autorizzazione". Modifica conseguente, in ambito sanzionatorio, alla citata sostituzione dell'art. 6 del Regolamento vigente.

Tale parere è stato discusso nella I° Commissione congiunta con la Circoscrizione 4 convocata in data 14 luglio 2015.

Preso atto che durante il dibattito non sono emerse osservazioni contrarie al provvedimento in oggetto.

Alla luce di quanto suesposto, si propone di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione consigliere n. mecc. 2015 02919/103 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali. Approvazione.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto l'art. 63 dello Statuto della Città di Torino;
- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49)

del 27 giugno 1996 - il quale fra l'altro all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatorio l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circostrizionali ed agli artt. 43 e 44 in merito ai pareri di competenza attribuiti ai Consigli Circostrizionali, cui appartiene l'attività in oggetto;

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è:

-favorevole sulla regolarità tecnica;

Viste le disposizioni di Legge sopra richiamate;

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione consigliere n. mecc. 2015 02919/103 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali. Approvazione".

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione pone in votazione per alzata di mano il presente provvedimento.

Accertato e proclamato il seguente esito:

Presenti	21
Astenuti	8 (Bello, Bolognesi, Bosticco, Furnari, Geninatti Togli, Iannetti e Noccetti e Paoli)
Votanti	13
Voti favorevoli	13

#### DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** in merito alla proposta di deliberazione consigliere n. mecc. 2015 02919/103 avente per oggetto "Regolamento per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie. Modifiche parziali. Approvazione".